

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N.** G01129 **del** 07/02/2020

**Proposta n.** 1679 **del** 06/02/2020

**Oggetto:**

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società SALES S.p.A. con sede legale in via Nizza, 11 – 00198 Roma (RM), per l'esercizio di un impianto mobile di frantumazione su cingoli, di rifiuti non pericolosi – Frantoio NORDBERG LT105, matricola 72122.

**OGGETTO:** D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società SALES S.p.A. con sede legale in via Nizza, 11 – 00198 Roma (RM), per l'esercizio di un impianto mobile di frantumazione su cingoli, di rifiuti non pericolosi – Frantoio NORDBERG LT105, matricola 72122.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

**PREMESSO** che:

- la Società SALES S.p.A. (di seguito Società), C.F.01542280589 iscrizione CCIAA di Roma: R.E.A. n. 401762, con sede legale in via Nizza, 11, 00198 Roma (RM), C.F. 01864970593, legalmente rappresentata dal Sig. Maurizio Venturi, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0778417.06-12-2018, ha presentato richiesta di rilascio di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile di sua proprietà, modello “NORDBERG LT 105”, matricola 72122, costituito da un gruppo mobile cingolato, dotato di deferrizzatore magnetico a nastro e con a bordo un vibrovaglio;
- l’impianto mobile di cui si chiede l’autorizzazione deve essere utilizzato per campagne di attività consistenti nello svolgimento di operazioni R12/R5 per i seguenti CER non pericolosi e potenzialità:
  - 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 0904, 17 05 08, 17 05 08, 17 03 02, 17 09 04, 17 05 03, 19 13 01, 19 13 02;
  - capacità giornaliera: minima 2.880 ton/giorno, massima 66.000 ton/giornaliera, pari a 8.250 Ton/h (per un’attività giornaliera di 8 ore);
  - capacità annuale: 720.000 ton/anno, per un impiego annuo massimo di 250 giorni;
- sono previste due configurazioni di utilizzo dell’impianto mobile, una con il solo gruppo semovente NORDBERG LT105 e una unitamente al gruppo di vagliatura EXTEC E-7 SCREEN, già approvato con Determinazione della Regione Lazio, n. G12470 del 14/09/2017;

**EVIDENZIATO** che con nota n. U.0037137.17-01-2019 la Regione ha inviato la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società, a tutti gli Enti e Amministrazioni indicati dalla DGR n. 864/2014, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza;

**RILEVATO** che alla nota regionale di cui al punto precedente, ha dato riscontro solamente ARPA Lazio con nota n. U.0023398 del 09/04/2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0300711.16-04-2019, che ha espresso le proprie valutazioni, che si sintetizzano come segue:

- impossibilità di applicare la disciplina di cui all'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 per i rifiuti con CER 17 05 03\*, 19 13 01\*, CER 19 13 02, in quanto da essi non è possibile dare origine a materiali che hanno cessato di essere rifiuti, non essendo soddisfatti i criteri specifici previsti dai Regolamenti comunitari fino a oggi emanati, dal D.M. 05 febbraio 1998 e dal D.M. 161/2002;
- richiesta di integrare la documentazione riportando in maniera circostanziata e puntuale la descrizione della procedura di caratterizzazione analitica da effettuarsi in conformità al Regolamento UE 1357/2014 e ss.mm., a carico del gestore ai fini dell'accettazione dei rifiuti non pericolosi con codice a specchio, in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 8 comma 5 del D.M. 5/02/1998 circa la verifica di conformità dei rifiuti conferiti in impianto;
- relativamente ai quantitativi giornalieri ed annui da sottoporre a trattamento indicati, nel caso di configurazione dell'impianto mobile in approvazione in sequenza con il gruppo di vagliatura EXTEC E-7 SCREEN, necessità di rispettare le condizioni operative riportate nella relativa autorizzazione regionale n. G12470 del 14/09/2017;
- necessità di integrare la documentazione presentata con informazioni che consentano di verificare il rispetto di tutte le condizioni stabilite dal D.M. 05/02/1998 e de relativo Allegato 1, ai fini dell'ottenimento di materie prime secondarie dal recupero di rifiuti non pericolosi autorizzati;
- necessità di integrare la documentazione con indicazione delle attività a carico del gestore dell'impianto mobile relative al campionamento e analisi, al test di cessione e alla verifica delle caratteristiche delle materie prime seconde e/o dei prodotti ottenuti, nel rispetto anche di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.M.05/02/1998, nei casi ivi previsti, in relazione alle specifiche attività di recupero effettuate;
- necessità di chiarire quanto riportato sull'attività di recupero del rifiuto non pericoloso CER 170504 (codice a specchio), con riferimento al D.M. 5/02//1998 (Allegato 1, Suballegato 1), fornendo precisazioni ulteriori circa il macchinario 'sterratore' e, precisando se "l'attività di recupero consistente nella formazione di rilevati stradali sia svolta dalla Società medesima o da soggetto terzo";
- necessità di fornire maggiori informazioni sui seguenti aspetti:
  - fase di installazione del cantiere, ponendo particolare attenzione alla fornitura di acqua per la bagnatura dei cumuli di materiali da lavorare e lavorati;
  - smontaggio selettivo dei materiali recuperabili e non, con riduzione della volumetria del materiale di pezzatura superiore alla massima dimensione di carico del frantoio mobile tramite idonea strumentazione, al fine di facilitare l'ingresso del materiale nella bocca del frantoio.
  - modalità di messa in riserva dei rifiuti in ingresso e in pretrattamento, fornendo maggiori dettagli per ciò che concerne la gestione dei rifiuti derivanti dal processo di recupero, mantenendo la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
  - in relazione alle operazioni connesse all'esercizio dell'impianto mobile, ivi comprese le attività di installazione del cantiere, di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, descrizione dettagliata degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, in occasione di ogni comunicazione per lo svolgimento di ciascuna campagna d'attività, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili;

- in merito ai sistemi di captazione, raccolta e trattamento degli eventuali effluenti liquidi prodotti, nonché la descrizione di procedure atte a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che può conseguire in caso di potenziali incidenti e situazioni di emergenza;
- Indicazione dell'elenco delle attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto e l'elenco delle attrezzature che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne di attività;

**TENUTO CONTO** che la Regione Lazio con nota PEC prot. n. U.0417436.31-05-2019, ha inviato alla Società le osservazioni espresse da ARPA Lazio, richiamate in sintesi al capoverso precedente, affinché potesse dare loro riscontro;

**PRESO ATTO** che la Società con nota PEC acquisita al protocollo regionale al n. I.0501420.01-07-2019 ha sostanzialmente dato risposta ai rilievi espressi da ARPA Lazio, come sinteticamente riportato di seguito:

- ✓ la tabella dei Rifiuti in ingresso è stata aggiornata, eliminando i CER 17.05.03\* e 19.13.01\*, lasciando immutata la potenzialità massima annua, pari a 720.000 ton, suddividendo le quantità su basi teoriche, fissando una potenzialità giornaliera per singolo CER pari a quella massima consentita dall'autorizzazione, tenendo conto che per ogni ciclo lavorativo giornaliero verrà trattato un solo CER;
- ✓ preliminarmente all'avvio di ogni campagna di recupero rifiuti non pericolosi, sarà eseguita un'analisi di caratterizzazione in conformità al Regolamento UE 1357/2014 e sss.mm.ii., i cui dettagli, frequenza e tipologia, saranno individuati per ogni singola campagna, tenendo conto dei quantitativi di rifiuti da recuperare e sulla base della relativa tipologia da trattare, tra quelli indicati nella tabella dei rifiuti autorizzati;
- ✓ nel caso di utilizzo in sequenza dell'impianto da autorizzare, con l'impianto vaglio EXTEC E-7 SCREEN, autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. G12470 del 14/09/2017, saranno rispettati i quantitativi massimi giornalieri ed annui dei rifiuti da sottoporre a trattamento;
- ✓ le modalità di produzione delle materie prime secondarie saranno conformi a quanto previsto dal D.M. 05/05/02/1998 e ss.mm.ii. e saranno in ogni caso dettagliate nella singola istanza di campagna di recupero, nel rispetto dell'Allegato 1 del DM 05/02/1998 e ss.mm.ii., relativamente ai punti 7.1 - 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4, 7.6 - 7.6.1 - 7.6.2, 7.6.3, 7.31 bis - 7.31-bis, 7.31-bis.2, 7.31-bis.3, 7.11 - 7.11.1 - 7.11.2 - 7.11.3 - 7.11.4;
- ✓ lo "sterratore" consiste nell'impianto di cui trattasi "NORDBERG LT 105", matricola 72122, che, verrà utilizzato dalla Società per effettuare campagne di attività di recupero finalizzate a ricavare materiale per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, da utilizzare solo per conto proprio;

**PRESO ATTO** che la Società con ulteriore nota PEC acquisita al protocollo regionale al n. I.0768109.30-09-2019, ha trasmesso una Tabella riepilogativa dei CER, nella quale, con riferimento al D.M. 05.02.1998, per ciascuno di essi è stata indicata la descrizione, lo stato fisico, la tipologia, la descrizione della tipologia del rifiuto, l'attività di recupero e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, le operazioni di recupero svolte e la potenzialità giornaliera massima;

**RITENUTO**, sulla base della documentazione tecnica allegata alla richiesta e di quella integrativa pervenuta successivamente, che la Società ha sostanzialmente fornito i chiarimenti richiesti da ARPA Lazio, descrivendo le modalità di gestione dei rifiuti, le misure che verranno adattate a salvaguardia

delle matrici ambientali e il funzionamento dell'impianto, in tutte le sue componenti, con il supporto di rappresentazioni grafiche dell'impianto medesimo;

**CONSIDERATO** che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato, si ritiene, per quanto sopra illustrato, che si possa rilasciare la richiesta autorizzazione alle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- nel caso di utilizzo in sequenza dell'impianto NORDBERG LT105, da autorizzare, con l'impianto vaglio EXTEC E-7 SCREEN, autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. G12470 del 14/09/2017, dovranno essere rispettati i quantitativi massimi giornalieri ed annui dei rifiuti da sottoporre a trattamento, relativi al vaglio, pari a 2.160 t/giorno, per 8 ore/giorno (270 t/h) e a 540.000 t/anno, per 250 giorni lavorativi, in quanto più restrittivi rispetto a quelli in approvazione;
- pur avendo la Società dichiarato che i materiali recuperati risultanti dall'attività saranno tutti riutilizzati in conto proprio, nel caso che in occasione di una specifica campagna richiedesse di procedere alla loro commercializzazione, dovrà evidenziare il bilancio di massa, esplicitando la quantità stimata di materie recuperate da impiegare nel cantiere e quella da destinare al mercato dell'approvvigionamento delle materie prime secondarie in sostituzione delle risorse naturali;
- nei periodi di inattività il ricovero dell'impianto mobile dovrà avvenire presso una delle unità produttive di proprietà della Società, tra quelle indicate nella Certificato Camerale della Società;
- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., la classificazione-caratterizzazione dei rifiuti oggetto dell'attività di recupero (di base e/o analitica) spetta al produttore degli stessi, che ha l'onere di attribuire il relativo codice CER; al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche e procedure di controllo, e di eventuale caratterizzazione, sui rifiuti in ingresso finalizzate al riscontro che i medesimi soddisfino, per quantità e tipologia, i requisiti stabiliti nell'Atto Autorizzativo dell'impianto stesso;
- tenere conto che il "deposito temporaneo" dei rifiuti in entrata e in uscita, deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ad altri requisiti fra cui la sua attuazione "per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche";
- in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno puntualmente essere indicate le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un "end of waste", cessando la qualifica di rifiuto; inoltre, ai fini della classificazione esatta degli aggregati riciclati ottenuti dal recupero dei rifiuti, ai fini della cessazione di "rifiuti" e per la loro immissione nel mercato come "prodotti da costruzione", dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti al momento della campagna;
- ai fini dell'ottenimento dell'EoW (mps prodotte), il gestore dell'impianto mobile dovrà effettuare test di cessione ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 05.02.98, e verificare che gli aggregati riciclati rispettino i requisiti previsti dal D.M. 11/04/2007 ai fini di accertare la conformità alle Norme armonizzate, nonché dovrà verificare che essi siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'uso previsto, ai sensi della Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 e delle rispettive norme UNI, a seconda del loro utilizzo; al riguardo, si dovrà fare riferimento anche a quanto stabilito al punto 3.3.1 dell'Allegato alla D.G.R. n. 34 del 26/01/2012, "Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione

Lazio”, tenendo conto delle modifiche ai riferimenti Normativi ivi riportati, ovvero di nuove Norme vigenti in materia;

- nel caso di recupero di rifiuti con codici CER con voce a specchio, è necessario accertare e verificare la classificazione come rifiuto non pericoloso attraverso preventiva, dettagliata ed esaustiva procedura di caratterizzazione analitica, sul materiale tal quale, indicando le dimensioni dei lotti su cui fare i campionamenti, adottando criteri di campionamento nel rispetto delle norme UNI 10802:2013;
- dovrà essere accertata la non pericolosità dei materiali attraverso la loro caratterizzazione analitica dei materiali, facendo riferimento al Regolamento (Ue) 1357/2014 o ad altra successiva aggiornata;
- al termine di ogni campagna di recupero, i rifiuti di scarto dovranno essere inviati ad impianti autorizzati per il loro successivo trattamento ai sensi del D.lgs. 152/06, mentre le MPS prodotte, dopo le verifiche e gli accertamenti sopra indicati, potranno essere utilizzate nel sito di intervento, ovvero inviate agli acquirenti finali, rilevando che le stesse dovranno essere certificate per essere commercializzate come prodotti per l’edilizia, per il loro utilizzo in cantieri, tenendo conto delle Normative specifiche di riferimento;
- nelle Relazioni Tecniche che verranno allegate ad ogni istanza di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna d’attività, in particolare in quelle con rifiuti costituiti da rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, oltre che tenere conto di quanto espresso al capoverso precedente, dovrà essere specificato quanto segue:
  - richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, in relazione ad un’attività con potenzialità massima dell’impianto, essendo riconducibile al caso previsto nell’Allegato IV alla parte seconda di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 152/06 “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.lgs. n. 152/06”;
  - indicazione della “potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)” (valore reale) per ciascuno dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell’Allegato “A” alla D.G.R. Lazio 864/2014, rilevato che nella fase autorizzativa è stato indicato il valore massimo, dipendendo essa da fattori contingenti legati alla singola campagna, così come dichiarato dalla Società;
  - indicazioni specifiche per effettuare una demolizione selettiva dei rifiuti, attraverso una preventiva valutazione quantitativa e qualitativa della struttura da demolire, finalizzata alla riduzione dei rifiuti prodotti e a favorire la separazione e l’avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate (componenti riutilizzabili, pericolosi, non riciclabili, materiali riciclabili);
  - tenendo conto delle specifiche condizioni sito-specifiche, non tutte prevedibili in fase di autorizzazione, dettagliata e specifica descrizione degli apprestamenti tecnici da adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese quelle attinenti le attività di messa in riserva dei rifiuti in ingresso all’impianto, dei rifiuti derivanti dal processo di recupero, dei quali dovranno essere indicati dettagli sulla loro successiva gestione e destinazione, nonché dei rifiuti attinenti lo stoccaggio delle materie recuperate; in ogni caso dovrà prevedersi che in presenza di piogge le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti e del materiale recuperato dovranno essere tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni di materiale pulverulento (per es. attraverso la copertura con teli impermeabili);

- con riferimento al punto precedente, in particolare, dovranno essere fornite indicazioni dettagliate in merito:
  - ai sistemi di captazione, raccolta e trattamento degli eventuali effluenti liquidi prodotti;
  - descrizione di procedure atte a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che può conseguire in caso di potenziali incidenti e situazioni di emergenza;
  - elenco delle attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto e l'elenco delle attrezzature che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne;
  - indicazione dei sistemi atti a garantire l'impermeabilizzazione dei piazzali per il deposito dei rifiuti, nonché per la messa in opera dei serbatoi di laminazione e raccolta delle acque di dilavamento dei rifiuti, che dovranno essere regimentate e raccolte in apposito serbatoio, prevedendo allo smaltimento del liquido, codificato con opportuno CER, presso siti autorizzati;
  
- gli elaborati grafici da presentare, oltre a riportare la disposizione tipica dei macchinari, delle canalizzazioni e degli eventuali scarichi liquidi, dei punti di emissione in atmosfera, insieme ad eventuali particolari costruttivi, in coerenza con quanto contenuto nei manuali d'uso del trituratore e del vaglio, allegati alla documentazione trasmessa, dovranno riportare in maniera chiara le zone di stoccaggio, definendo distintamente le aree per l'ubicazione dell'impianto mobile, le aree per lo stoccaggio dei rifiuti da trattare (tenendo separati i rifiuti appartenenti a tipologie diverse, sia prima che dopo il trattamento), le aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, nonché le aree per lo stoccaggio delle materie prime seconde ottenute;
  
- fornire le caratteristiche/schede tecniche dei contenitori dei rifiuti da trattare, tenendo conto delle condizioni sito-specifiche, dei quantitativi e delle caratteristiche chimico-fisiche di ciascun rifiuto da trattare;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

**RILEVATO** che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
  
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
  
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
  
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a

favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.lgs. n. 152/2006);

- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

**EVIDENZIATA** la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

**RITENUTO** di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

**ATTESO** che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società, per l'utilizzo dell'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, come riportati nell'Allegato "A" al presente provvedimento;

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione su cingoli, "Nordberg LT105, matricola 72122", nelle disponibilità della Società SALES S.p.A., C.F.01542280589 iscrizione CCIAA di Roma: R.E.A. n. 401762, con sede legale in via Nizza, 11, 00198 Roma (RM), C.F. 01864970593, legalmente rappresentata dal Sig. Maurizio Venturi;

- di autorizzare la Società SALES S.p.A. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato, per lo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, così come riportati nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per le seguenti rispettive potenzialità:
  - capacità massima giornaliera: 2880 ton/giorno, massima 66.000 ton/giorno, pari a 8.250 ton/h per un'attività giornaliera di 8 ore;
  - capacità annuale: 720.000 ton/anno, per un impiego annuo massimo di 250 giorni;
  - nel caso di utilizzo in sequenza dell'impianto con l'impianto vaglio EXTEC E-7 SCREEN:
    - capacità giornaliera: massima 2.160 ton/giorno (per un'attività giornaliera di 8 ore);
    - capacità annuale: 540.000 ton/anno, per un impiego annuo massimo di 250 giorni;
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
  - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
  - oltre alle condizioni sopra richiamate, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  - la presente autorizzazione non esonera la Società SALES S.p.A. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
  - l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti), sarà notificato alla Società e sarà trasmesso, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE

---

(ing. Flaminia Tosini)